



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)  
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (PASSERA)  
e con il Ministro per i beni e le attività culturali (ORNAGHI)**

*(Vedi Stampato Camera n. 841)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 giugno 2013*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 giugno 2013*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana  
e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze  
diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013**

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA**

**IN MATERIA DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE**

**ACCORDO TRA**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA**  
**IN MATERIA DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, (d'ora innanzi denominati le "Parti"):

**Consapevoli** dell'importanza delle vicende storiche che hanno portato il Governo lituano alla perdita di Villa Lituania quale sede della propria rappresentanza diplomatica;

**Ribadendo** gli impegni assunti dalle Parti nel 1991 nella Dichiarazione congiunta per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche;

**Esprimendo** la propria soddisfazione per l'importante sviluppo delle loro relazioni bilaterali e manifestando la propria aspirazione a loro ulteriore rafforzamento;

**Desiderose** di rafforzare ulteriormente la piena collaborazione tra i due Paesi e convinte che una soluzione in merito alla questione di Villa Lituania possa costituire un'ulteriore tappa nel consolidamento dei legami di amicizia tra i due Popoli;

**Animate** dalla volontà di assicurare che le attività delle rispettive rappresentanze diplomatiche siano condotte con la massima dignità e decoro, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;

**Hanno convenuto** quanto segue:

**ARTICOLO 1.**

Il Governo della Repubblica Italiana concede in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania, che accetta, l'intero quarto piano di circa 700 (settecento) metri quadrati del Palazzo Blumensthal, sito in Roma, perché lo destini alle esigenze delle rappresentanze diplomatiche del Governo della Repubblica di Lituania, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. L'immobile di elevato pregio figura nel Catasto di Roma in Lungotevere dei Mellini, con ingresso in Via Vittoria Colonna, al numero civico 1.

La concessione avrà la durata di 99 (novantanove) anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Trattato.

**ARTICOLO 2**

L'immobile viene concesso ad uso esclusivo del Governo della Repubblica di Lituania per le esigenze delle sue rappresentanze diplomatiche. Il Governo della Repubblica di Lituania non potrà concedere a soggetti terzi l'immobile o parte di esso, né a titolo oneroso, né gratuito, in via stabile o temporanea, senza il previo consenso del Governo della Repubblica Italiana.

**ARTICOLO 3**

Il Governo della Repubblica di Lituania si impegna ad eseguire a proprie spese i necessari lavori di rinnovazione dell'immobile che lo stato attuale richiede ed a mantenere a sue spese l'immobile nella sua integrità ed in stato di buona conservazione.

Considerato il carattere storico ed artistico dell'immobile, il Governo della Repubblica di Lituania rispetterà la normativa italiana in tema di conservazione dei beni culturali, compreso l'obbligo di effettuare le opere di restauro e di preservazione dell'immobile che saranno richieste dalle competenti Autorità italiane, corrispondenti agli standard normalmente accettati in circostanze analoghe.

**ARTICOLO 4**

Le Parti si impegnano ad organizzare il lavoro delle rispettive rappresentanze diplomatiche a Roma e a Vilnius in conformità ai principi e alle norme di diritto internazionale e ad assistersi nell'efficiente svolgimento delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche.

In particolare e come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, il Governo della Repubblica di Lituania faciliterà il Governo della Repubblica Italiana, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius.

## ARTICOLO 5

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana sarà l'ente Esecutore per l'attuazione del presente Trattato per il Governo della Repubblica Italiana. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania sarà l'ente Esecutore per l'attuazione del presente Trattato per il Governo della Repubblica di Lituania.

## ARTICOLO 6

Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Trattato.

Il presente Trattato rimarrà in vigore per il periodo di durata della concessione dell'immobile in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania, così come previsto all'articolo 1.

Due anni prima lo scadere della concessione, le Parti avvieranno le negoziazioni per l'eventuale rinnovo del presente Trattato.

Il presente Trattato potrà essere emendato in qualsiasi momento tramite lo scambio di Note Diplomatiche. Qualsiasi modifica entrerà in vigore dopo aver espletato le necessarie procedure.

Fatto a Vilnius, il 21 febbraio 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede la versione inglese.


PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DEGLI  
AFFARI ESTERI  
S. E. GIULIO TERZI



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI LITUANIA

IL MINISTRO DEGLI  
AFFARI ESTERI  
S. E. LINAS LINKEVICIUS



**AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA**

**ON DIPLOMATIC MISSIONS**

**AGREEMENT BETWEEN**  
**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC**  
**AND**  
**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA**  
  
**ON DIPLOMATIC MISSIONS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania, (hereafter referred to as the "Parties"):

Aware of the significance of the historical events that led the Government of the Republic of Lithuania to the loss of Villa Lituania, as premises of its diplomatic mission;

Reaffirming the commitments undertaken in 1991 in the frame of the Joint Declaration on the Reestablishment of Diplomatic Relations;

Expressing their satisfaction with the important development of their bilateral relations and demonstrating their aspirations to a further strengthening;

Desiring to further enhance the cooperation between the two Countries and being convinced that a solution on the issue of Villa Lituania may represent an additional step on the strengthening of friendly relations between the two Peoples;

Reaffirming their willingness to ensure that the activities of their respective diplomatic missions are conducted with maximum dignity and prestige, in accordance to the Vienna Convention on Diplomatic relations of 18 April 1961.

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1**

The Government of the Italian Republic shall grant on a loan for use to the Government of the Republic of Lithuania, that agrees, the entire fourth floor, measuring approximately 700 square meters, of Blumenstihl Palace, located in Rome, to be used for the purposes of the diplomatic missions of the Government of the Republic of Lithuania, in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.

The prestigious building is included in the Land Registry Office of Rome as located in Lungotevere dei Mellini, with entrance in 1, Via Vittoria Colonna.

The grant on a loan for use shall last for 99 (ninety nine) years from the date of the entry into force of the present Agreement.

**ARTICLE 2**

The premises are granted for the exclusive use of the Government of the Republic of Lithuania to the needs of its diplomatic missions. The Government of the Republic of Lithuania shall not grant the premises, or part of them, to third subjects, on a payment basis nor free of any charge, on a permanent or temporary basis, without prior informed consent of the Government of the Italian Republic.

**ARTICLE 3**

The Government of the Republic of Lithuania shall carry out, at its own expenses, the necessary works for the renovation of the premises granted that the current state requires and to maintain at its own expenses the premises granted in its integrity and on a good conservation status.

Taking into account the historical and cultural character of the building, the Government of the Republic of Lithuania will comply with the Italian legislation on preservation of cultural heritage including the obligation to make the restoring and preservation works required by the competent Italian Authorities to meet the standards normally accepted in similar circumstances.

**ARTICLE 4**

The Parties shall organize the work of their diplomatic missions in Rome and Vilnius in accordance with principles and norms of international law and will assist each other in efficient performance of the functions of diplomatic missions.

In particular and in accordance to the Vienna Convention on Diplomatic relations of 18 April 1961, the Government of the Republic of Lithuania will facilitate the Government of the Italian Republic, if needed, on the identification and the acquisition of spaces suitable to host the premises of the Italian diplomatic missions in Vilnius.

**ARTICLE 5**

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic shall be the Executive Agent for implementing the present Agreement for the Government of the Italian Republic. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania shall be the Executive Agent for implementing the present Agreement for the Government of the Republic of Lithuania.

**ARTICLE 6**

The present Agreement shall enter into force on the date of reception of the second of the two notifications by which the Parties have officially informed each other of the fulfilment of their respective procedures necessary to the entry into force of the present Agreement.

The present Agreement shall remain in force for the period of duration of the grant on a loan for use to the Government of the Republic of Lithuania as referred to in Article 1.

Two years before the expiration of the grant on a loan for use, the Parties will start negotiations for the possible renewal of the present Agreement.


The present Agreement may be amended, at any time, through exchange of Diplomatic Notes. Any modification shall come into effect following the fulfilment of the necessary procedures.

Done at Vilnius, on 21.2.2013, in two originals, in Italian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of dispute as to its interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE ITALIAN REPUBLIC

THE MINISTER OF  
FOREIGN AFFAIRS

H.E. GIULIO TERZI



FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF LITHUANIA

THE MINISTER OF  
FOREIGN AFFAIRS

H.E. LINAS LINKEVIČIUS





